

Bollettino di Vigilanza

Anno III n. 8/2015





(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006 Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile Roberto NOVELLI

Indirizzo via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono +39 06 42133.1

Fax +39 06 42133.775

Sito internet http://www.ivass.it

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 (online)


Indice

1.		PROVVEDIMENTI IVASS	3
	1.1	PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE	5
	1.2	Provvedimento n. 37 del 7 agosto 2015 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE	 5 7
		Provvedimento n. 0106345/15 del 26 agosto 2015	
	1.3	MODIFICHE STATUTARIE	8
		Provvedimento n. 0096061/15 del 4 agosto 2015	8 8
		Provvedimento n. 0102066/15 del 13 agosto 2015	
		Provvedimento n. 0102562/15 del 14 agosto 2015	
		Provvedimento n. 0104040/15 del 19 agosto 2015	.11 .11
		Provvedimento n. 0104041/15 del 19 agosto 2015	
2.		PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	. 13
	2.1		
	2.2	SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI	

OMISSIS

3.		ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	69
	3 1	SELEZIONE DALLA GAZZETTA LIFFICIALE DELL'UNIONE ELIROPEA	71

4.		ALTRE NOTIZIE
	4.1	TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO
		Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da "Nipponkoa Insurance Company (Europe) Limited" a "Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited", entrambe con sede nel Regno Unito
		Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da "HSBC Life (UK) Limited" a "ReAssure Limited", entrambe con sede nel Regno Unito.
	4.2	TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA76
		Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse



1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 37 del 7 agosto 2015

Contributo di vigilanza per l'anno 2015 a carico degli iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTO il D.Lgs. 7 settembre 2005, n.209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare: a) l'art. 109 concernente l'istituzione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) e l'art. 336 concernente la disciplina dell'obbligo di pagamento annuale del contributo di vigilanza da parte degli intermediari assicurativi e riassicurativi:

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, e successive modifiche e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e all'art. 183 (regole di comportamento) del citato D.Lgs. n. 209/2005;

VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, e, in particolare, l'articolo 13 che istituisce l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni:

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 recante lo Statuto dell'IVASS:

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 176 del 31 luglio 2015, con il quale è stata determinata la misura del contributo di vigilanza dovuto all'IVASS, per l'anno 2015, dagli intermediari assicurativi e riassicurativi iscritti nel RUI demandando all'IVASS l'individuazione dei termini e delle modalità di pagamento del contributo;

DISPONE

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza gli intermediari assicurativi e riassicurativi, anche non operativi, iscritti nelle sezioni A, B, C e D del RUI alla data del 30 maggio 2015.

Art. 2

(Misura del contributo)

- 1. Ai sensi dell'art. 1 del D.M. del 27 luglio 2015 la misura del contributo a carico degli intermediari assicurativi e riassicurativi è stabilita come segue:
 - a) sezione A (agenti di assicurazione)

a1) persone fisiche \leqslant 51,00 a2) persone giuridiche \leqslant 287,00

b) sezione B (mediatori di assicurazione e riassicurazione)

b1) persone fisiche € 51,00 b2) persone giuridiche € 287,00 c) sezione C (produttori diretti)

€20,00

- d) sezione D (banche intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane-Divisione Bancoposta)
 - d1) banche con raccolta premi superiore a 100 milioni di euro e Poste Italiane €10.000,00
 - d2) banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro € 7.200,00
 - d3) banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari € 2.400,00 finanziari e SIM.

Art. 3

(Termini e modalità di pagamento)

- 1. Gli intermediari effettuano il pagamento al più tardi entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento.
- 2. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI effettuano il pagamento esclusivamente attraverso bonifico bancario o bollettino MAV. L'ordine di bonifico e il bollettino MAV precompilati sono disponibili esclusivamente attraverso il sito https://servizi.popso.it/ivass, digitando il proprio codice fiscale/partita IVA e il codice RUI (10 caratteri compresa la lettera iniziale). Il bollettino MAV, in particolare, è pagabile con le seguenti modalità:
 - 1) presso gli sportelli bancari presenti sul territorio nazionale;
 - 2) presso gli uffici postali;
 - 3) presso i punti vendita collegati alla rete Sisal e Lottomatica;
 - 4) tramite l'internet banking della propria banca;
 - 5) con carta di credito o PayPal, collegandosi al sito internet www.scrignopagofacile.it.
 - Le banche iscritte nella sezione D del RUI effettuano il pagamento del contributo dovuto selezionando nel sito https://servizi.popso.it/ivass la misura contributiva corrispondente alla classe di appartenenza, stabilita in funzione dell'ammontare dei premi raccolti nel 2014.
 - Ai fini dell'elaborazione delle fasce di raccolta premi è stata utilizzata la voce 3300 sottovoce 73 della matrice dei conti (cfr. Circolare 272 della Banca d'Italia) con la qualificazione del "Tipo prodotto/servizio" uguale a "Prodotti assicurativi", corrispondente al codice 152 degli archivi.
- 3. Le istruzioni per il pagamento dei contributi dovuti dagli intermediari iscritti nella sezione C del RUI saranno comunicate, con apposito avviso, direttamente alle imprese che se ne avvalgono.
- 4. I pagamenti che saranno effettuati per importi o modalità diverse da quelle indicate non potranno considerarsi validi ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di legge.
- 5. Attraverso il predetto sito https://servizi.popso.it/ivass è possibile verificare l'eventuale morosità pregressa e pagare i contributi arretrati ancora dovuti.

Art. 4

(Cancellazione dal RUI - Riscossione coattiva)

- 1. In caso di mancato pagamento del contributo di vigilanza, decorsi 30 giorni dal termine di pagamento, l'IVASS avvia, previa diffida, la procedura di cancellazione dal RUI ai sensi dell'art. 113, comma 1, lettera e) del D.lgs. 209/2005.
- 2. Il mancato pagamento del contributo comporterà, altresì, l'avvio della procedura di riscossione coattiva ai sensi dell'art. 336, comma 3 del D.lgs. 209/2005.

Art. 5

(Pubblicazione)

1. Il presente Provvedimento è pubblicato sul Bollettino dell'IVASS ed è reso disponibile sul sito internet dell'Istituto (www.ivass.it).

Il Presidente

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 0106345/15 del 26 agosto 2015

Banca Mediolanum S.p.A. - Autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'assunzione del controllo totalitario diretto di Mediolanum Vita S.p.A. e Mediolanum Assicurazioni S.p.A. Provvedimento.

Con istanza presentata in data 4 giugno 2015 Banca Mediolanum S.p.A., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ad assumere il controllo totalitario diretto di Mediolanum Vita S.p.A. e Mediolanum Assicurazioni S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, la sussistenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, Banca Mediolanum S.p.A. ad assumere il controllo totalitario diretto di Mediolanum Vita S.p.A. e Mediolanum Assicurazioni S.p.A..

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

1.3 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0096061/15 del 4 agosto 2015

Mediolanum Vita S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento

Con nota dell'8 luglio 2015 Mediolanum Vita S.p.A. ha comunicato l'avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale sociale da euro 87.720.000 milioni a euro 207.720.000 milioni deliberato dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 28 maggio 2015 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale concernente il capitale sociale.

La modifica statutaria è apportata allo scopo di adeguare il contenuto del citato articolo all'intervenuto aumento di capitale sociale.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Provvedimento n. 0102066/15 del 13 agosto 2015

Filo diretto Assicurazioni S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento

Con comunicazione del 5 agosto 2015, pervenuta il 10 agosto u.s., Filo diretto Assicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea dei soci del 28 agosto 2015 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.

La modifica statutaria in oggetto è conseguente al Provvedimento del 16 giugno 2015 con cui l'Istituto ha rideterminato la composizione del gruppo assicurativo Filo diretto con l'iscrizione all'Albo di Filo diretto S.p.A., in qualità di capogruppo. Pertanto lo statuto di Filo diretto Assicurazioni è stato adeguato alle disposizioni di cui all'art. 7, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 15 del 20 febbraio 2008.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifiche statutarie in argomento.

Provvedimento n. 0102562/15 del 14 agosto 2015

Net Insurance S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento

Con lettera del 30 luglio 2015 Net Insurance S.p.A. ha trasmesso copia dell'estratto del verbale del Consiglio di amministrazione del 29 luglio 2015 che ha deliberato di dare esecuzione all'aumento di capitale sociale da € 6.792.475 a € 6.855.328, da attuarsi mediante emissione di n. 62.853 azioni ordinarie, ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 5 dello statuto concernente il capitale sociale.

La modifica statutaria è apportata allo scopo di adeguare il contenuto del citato articolo all'intervenuto aumento del capitale sociale a seguito dell'esecuzione della seconda tranche – destinata alle bonus shares – dell'aumento di capitale sociale deliberato dalla assemblea straordinaria dei soci del 9 luglio 2013 ai fini dell'ammissione delle azioni di Net Insurance S.p.A. al sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – MAC gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che la modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Provvedimento n. 0104040/15 del 19 agosto 2015

Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento

Con comunicazione del 31 luglio 2015 Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 luglio 2015 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie attengono al cambio della denominazione sociale da Carige R.D. Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. ad AMISSIMA Assicurazioni S.p.A. ed alla variazione delle denominazioni sia del soggetto che effettua attività di direzione e coordinamento sia del Gruppo Assicurativo di appartenenza.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta peraltro impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

Provvedimento n. 0104041/15 del 19 agosto 2015

Carige Vita Nuova S.p.A. – Modifica statutaria. Provvedimento

Con comunicazione del 31 luglio 2015 Carige Vita Nuova S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'Assemblea straordinaria degli azionisti del 27 luglio 2015 ed ha chiesto l'approvazione della modifica dell'articolo 1 dello statuto sociale.

Le modifiche statutarie attengono al cambio della denominazione sociale da Carige Vita Nuova S.p.A. ad AMISSIMA Vita S.p.A. ed alla variazione delle denominazioni sia del soggetto che effettua attività di direzione e coordinamento sia del Gruppo Assicurativo di appartenenza.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifica statutaria proposta non risulta in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta peraltro impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge della modifica statutaria in argomento.

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

I provvedimenti sanzionatori e le relative informazioni contenuti in questa sezione del Bollettino sono omessi poiché decorsi cinque anni dalla pubblicazione.

OMISSIS

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 256 del 5 agosto 2015	Comunicazione della Commissione "Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa all'immunità dalle ammende o alla riduzione del loro importo nei casi di cartelli tra imprese" (2015/C 256/01).
C 256 del 5 agosto 2015	Comunicazione della Commissione "Modifiche alla comunicazione della Commissione concernente la transazione nei procedimenti per l'adozione di decisioni a norma dell'articolo 7 e dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio in caso di cartelli" (2015/C 256/02).
C 256 del 5 agosto 2015	Comunicazione della Commissione "Modifiche alla comunicazione della Commissione riguardante le regole per l'accesso al fascicolo istruttorio della Commissione nei casi relativi all'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE, degli articoli 53, 54 e 57 dell'accordo SEE e del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio" (2015/C 256/03).
C 256 del 5 agosto 2015	Comunicazione della Commissione "Modifiche alla comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE" (2015/C 256/04).
C 271 del 18 agosto 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7714 — Apollo/NKBM) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C 271/06).
C 278 del 22 agosto 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7733 — Tokio Marine/HCC) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C 278/05).
C 279 del 24 agosto 2015	Sentenza della Quarta Sezione della Corte di giustizia del 25 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het Bedrijfsleven — Paesi Bassi) — CO Sociedad de Gestión y Participación SA e a./De Nederlandsche Bank NV/De Nederlandsche Bank NV/CO Sociedad de Gestión y Participación S e a. (Causa C-18/14). Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita — Direttiva 92/49/CEE — Articoli 15, 15 bis e 15 ter — Valutazione prudenziale delle acquisizioni e degli incrementi di partecipazione qualificata — Possibilità di collegare l'approvazione di un progetto di acquisizione ad una restrizione o ad una prescrizione (2015/C 279/13).
C 283 del 28 agosto 2015	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7735 — Fosun/BHF-KB) Caso ammissibile alla procedura semplificata (2015/C 283/02).



4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da "Nipponkoa Insurance Company (Europe) Limited" a "Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited", entrambe con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, da "Nipponkoa Insurance Company (Europe) Limited" a "Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe Limited", con effetto 31 luglio 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

* * * * *

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi contratti per assicurati residenti in Italia, da "HSBC Life (UK) Limited" a "ReAssure Limited", entrambe con sede nel Regno Unito.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS, dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo vita, da "HSBC Life (UK) Limited" a "ReAssure Limited", con effetto 31 agosto 2015.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

4.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008

(Valori percentuali)

					(vaioi	rı percentualı)
	Rendimento Lordo del			Tasso massimo		Tasso massimo
Mese di rilevazione	titolo di Stato guida	TMO	60%TMO	garantibile	75%TMO	garantibile
	BTP a 10 anni			(TMG)		(TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
2012 mag	5.783	5.783	3.470	3.00	4.337	4.00
giu	5.904	5.901	3.541	3.00	4.426	4.00
lug	5.996	5.946	3.567	3.50	4.459	4.00
ago	5.882	5.882	3.529	3.50	4.412	4.00
set	5.254	5.254	3.152	3.50	3.941	4.00
ott	4.953	4.953	2.972	3.50	3.715	4.00
nov	4.851	4.851	2.911	3.50	3.638	4.00
dic	4.542	4.542	2.725	2.75	3.407	4.00
2013 gen	4.208	4.208	2.525	2.75	3.156	4.00
feb	4.493	4.493	2.696	2.75	3.370	3.25
mar	4.640	4.640	2.784	2.75	3.480	3.25
apr	4.278	4.278	2.567	2.75	3.209	3.25
mag	3.964	3.964	2.378	2.75	2.973	3.25
giu	4.379	4.379	2.627	2.75	3.284	3.25
lug	4.418	4.418	2.651	2.75	3.314	3.25
ago	4.419	4.419	2.651	2.75	3.314	3.25
set	4.541	4.474	2.684	2.75	3.355	3.25
ott	4.248	4.248	2.549	2.75	3.186	3.25
nov	4.095	4.095	2.457	2.75	3.071	3.25
dic	4.114	4.155	4.155	2.75	3.086	3.25
2014 gen	3.866	3.866	2.320	2.75	2.900	3.25
feb	3.651	3.651	2.191	2.75	2.738	3.25
mar	3.399	3.399	2.039	2.25	2.549	3.25
apr	3.228	3.228	1.937	2.25	2.421	2.50
mag	3.123	3.123	1.874	2.25	2.342	2.50
giu	2.92	2.920	1.752	2.25	2.190	2.50
lug	2.794	2.794	1.676	1.75	2.096	2.50
ago	2.633	2.633	1.580	1.75	1.975	2.50
set	2.4	2.400	1.440	1.75	1.800	2.00
ott	2.424	2.424	1.454	1.75	1.818	2.00
nov	2.290	2.290	1.374	1.50	1.718	2.00
dic	1.990	1.990	1.194	1.50	1.493	2.00
2015 gen	1.702	1.702	1.021	1.50	1.277	2.00
feb	1.557	1.557	0.934	1.00	1.168	1.25
mar	1.294	1.294	0.776	1.00	0.971	1.25
apr	1.357	1.357	0.814	1.00	1.018	1.25
mag	1.812	1.812	1.087	1.00	1.359	1.25
giu	2.199	2.038	1.223	1.00	1.528	1.25
lug	2.042	1.975	1.185	1.00	1.481	1.25

⁽¹⁾ Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7. TDEEM115".

⁽²⁾ Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

⁽³⁾ Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

⁽⁴⁾ Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

